

Misura gas, le proposte dell'Autorità

In consultazione fino al 30 maggio. Le novità. Rischio maggiori oneri di gestione

di Tiziana Sogari



Roma, 27 aprile - Con la pubblicazione del DCO 6/10 (disponibile sul sito di QE) è stato avviato dall'Autorità per l'Energia un procedimento di consultazione per il completamento della disciplina del servizio di misura del gas.

Il documento - a cui si potranno presentare **osservazioni entro il 30 maggio** - segue il procedimento aperto con la delibera ARG/gas 69/09 al fine di superare alcune criticità emerse con particolare riferimento alle autoletture.

Gli aspetti affrontati sono anche conseguenti alle rilevanti modifiche introdotte dalla delibera ARG/gas 159/08 che, lo si ricorda, ha attribuito in via esclusiva alle imprese di distribuzione la competenza e responsabilità a rilevare i dati di misura.

Le modifiche del DCO 6/10 al trattamento dei dati di **autolettura** mantengono grosso modo invariati i rapporti tra venditore e clienti finali, disciplinati con delibera n. 229/01: infatti, la fatturazione dei consumi rimane, in ogni caso, sotto la responsabilità dell'esercente la vendita, tenuto ad utilizzare l'autolettura per la fatturazione.

Le proposte di revisione riguardano, invece e anzitutto, l'adozione di un **algoritmo unico di validazione (AVC)** più complesso di quello attualmente utilizzato dalle imprese di distribuzione che, per come congegnato, dovrebbe riuscire ad intercettare le tipologie di errore di trascrizione dei dati, spiccatamente presenti nell'autolettura (per i dettagli inerenti la costruzione dell'algoritmo si rimanda al documento).

Peraltro l'introduzione di simile AVC - ne è consapevole lo stesso regolatore - potrebbe ingenerare per i venditori e i distributori una maggiore onerosità gestionale: in particolare, "code di lavoro" a seguito della discrepanza tra i dati all'esito delle verifiche del venditore e i risultati della validazione del distributore. Ad ogni buon conto, nel documento vengono prospettate analitiche soluzioni per le diverse casistiche/anomalie verificabili: fra queste, anche la previsione di un intensificarsi dei flussi informativi tra distributore e venditore, con inclusione di alcune informazioni aggiuntive tra quelle minime e necessarie contemplate.

Secondo l'Authority il sistema congegnato nel suo complesso (conoscenza algoritmo di validazione e allineamento continuo dei dati fra gli archivi del venditore e quelli del distributore) metterà in grado il venditore di prevedere l'esito del processo di validazione con più che ragionevole confidenza e anticipo rispetto alle tempistiche di validazione di cui al TIVG, consentendo di emettere fattura anche senza dover attendere i riscontri da parte del distributore.

Ciò stante, al fine di garantire la diligenza del venditore nell'utilizzo delle autoletture comunicate e tutelare ai clienti finali, si propone di inserire nell'ambito della delibera n. 229/01 **ipotesi di indennizzi automatici a favore dei clienti**: i) nel caso in cui il venditore emetta una fattura sulla base di una autolettura successivamente non validata dal distributore per consumo oltre la soglia superiore; b) nel caso in cui il venditore emetta una fattura senza tenere in considerazione un'autolettura successivamente validata dal distributore, qualora il valore del fatturato risulti superiore al valore comunicato dal cliente e validato sulla base dell'applicazione

dell'AVC.

A fronte di letture multiple, si introduce anche un limite del numero di autoletture trasmissibili mensilmente dal venditore all'impresa di distribuzione; vengono, altresì, disciplinate le modalità di flusso e tempistiche di trasmissione delle autoletture da parte del venditore all'impresa di distribuzione (aspetto non normato allo stato).

Al riguardo è da sottolineare l'intenzione del regolatore di prevedere, espressamente, che tutti i dati debbano essere trasmessi dal venditore al distributore in un unico invio compatibile con i tempi in cui l'impresa di trasporto considera il bilancio del mese M-3 ancora suscettibile a procedura di revisione delle misure e/o allocazione.

L'aspetto in questione si collega, in qualche modo, alla delicata tematica dell'allocazione dei quantitativi di gas (delibera n. 138/04), oggetto di una prima consultazione dell'anno scorso (DCO 11/09, QE 29/5/09) i cui esiti, anche alla luce degli elementi che dovessero emergere a seguire, dovranno confluire nel procedimento avviato con delibera ARG/gas 62/09 di revisione della disciplina esistente.

Come in più sedi lamentato dalle società di vendita sono frequenti i disallineamenti che si verificano tra i quantitativi di gas imputati alle società di vendita dal distributore e comunicati al trasportatore e il gas effettivamente vettoriato/fornito ai clienti finali (con eventuali penali per supero di capacità); ulteriori criticità connesse riguarderebbero anche le tempistiche relative ai termini di chiusura del bilancio gas (finestra temporale di tre mesi) e l'effettiva possibilità, da parte delle società di vendita, di verificare i dati sui volumi di gas allocato.

Anche la proposta contenuta, seppure in chiave meramente prospettica, nel DCO 6/10 di uniformare i criteri di ripartizione dei volumi ai fini dei processi allocativi e di fatturazione sulla base univoca dei profili di prelievo definiti ai sensi della delibera n. 17/07, potrebbe rappresentare un prima risposta dell'Autorità alle suddette problematiche. Bisognerà vedere cosa ne pensano anche i venditori.

[27/04/2010]

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.
www.quotidianoenergia.it